

## **TI\_GERICHTE 32.2015.93 vom 28. April 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-04-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2015.93](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2015.93)

FR: TI\_GERICHTE 32.2015.93 du 28 avril 2015

IT: TI\_GERICHTE 32.2015.93 del 28 aprile 2015

### **Regeste**

Domanda AI di un assicurato. Riesame della decisione contestata da parte dell'Ufficio AI prima della risposta di causa nel senso di riconoscere una rendita maggiore

### **Erwägungen**

#### **E. 28**

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGGA) almeno al 40%. L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1). Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126). Quale eccezione alla succitata regolamentazione l'art.

#### **E. 29**

bis OAI prevede che se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e se l'assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della

stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'articolo 29 cpv. 1 LAI. Il citato articolo è pure applicabile se il diritto alla rendita, per incapacità di lavoro della stessa origine, risorge meno di tre anni dopo la soppressione, ma l'assicurato non può farlo valere (DTF 117 V 23). In virtù del rinvio di cui all'art. 88a cpv. 1 OAI, l'art. 29 bis OAI è parimenti applicabile in ambito di aumento di rendita in via di revisione (STCA 32.2006.98 del 18 aprile 2007; cfr. anche Valterio, *Droit de l'assurance-veillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI)*, 2011, pagg. 837-838; cfr. anche Müller, *Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung*, 2010, N. 457s, pag. 125).

2.4. Nel caso in esame, va fatto presente che la precedente decisione del 26 aprile 2012 si fondava su due periodi d'invalidità dell'assicurato: il primo concerneva l'inabilità lavorativa dovuta alla problematica reumatologica accertata dal dr. \_\_\_\_\_ nella perizia 26 dicembre 2009, eseguita per conto dell'assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (doc. 22 inc. cassa malati) con conseguente erogazione di una rendita intera dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009, soppressa a seguito di un grado d'invalidità non pensionabile (18%); il secondo un'inabilità a seguito di un infortunio con susseguente diritto alla rendita intera dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2010, prestazione soppressa per via di un grado d'invalidità del 18%. A seguito dell'esacerbazione della problematica reumatologica, fatta risalire dai periti del SAM al maggio 2013, l'assicurato presentava un totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività, ridotta al 50% dal 4 maggio 2014 (sei mesi dopo la perizia multidisciplinare), così come validamente attestato con rapporto finale SMR del 25 settembre 2014 (doc. AI 136). Pacifico è che il risorgere dell'invalidità è riconducibile allo stesso danno alla salute alla base della prima decisione, vale a dire alla problematica del rachide lombare come stabilito dal SMR nelle annotazioni 22 giugno 2015 (doc. IV). Trattandosi di un peggioramento durevole, nonché di un grado d'invalidità pensionabile del 61%, occorre esaminare se si tratta di un caso dove può essere applicato l'art. 29bis OAI e quindi non sia necessario attendere un termine di attesa di un anno. Siccome l'invalidità è risorta, come detto, nel mese di maggio 2013, sono quindi passati più di tre anni dal 31 dicembre 2009, momento in cui è cessato il diritto alla rendita. Ne consegue che l'art. 29bis OAI non è applicabile e quindi il termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI riparte dal 1° maggio 2013. Il diritto a tre quarti di rendita decorre quindi dal 1° maggio 2014, così come rettammente stabilito con la nuova decisione del 23 giugno 2015. Va fatto presente che l'Ufficio AI emanerà successivamente una decisione in cui fisserà l'importo della prestazione in parola. Visto quanto sopra, la decisione contestata del 28 aprile 2015, laddove stabilisce la decorrenza della rendita dal 1° maggio 2014, è confermata.

2.5 Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della procedura, le spese complessive di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI nella misura di fr. 350.--; i restanti 150.-- sono invece a carico del ricorrente.